



CITTÀ DI FASANO
DIREZIONE POLIZIA LOCALE

Oggetto: : Ordinanza per la disciplina della circolazione stradale. Istituzione del senso unico di marcia e del divieto di sosta in Via Stella Polare dell'abitato di Torre Canne

Ordinanza n° 77 del 1 luglio 2014

IL DIRIGENTE

Considerato che il mercato domenicale che si tiene dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno nella frazione di Torre Canne richiama un gran numero di visitatori;

Rilevato che la conformazione geometrica ed il calibro del tratto stradale di Via Stella Polare, nel tratto compreso tra la S.P. 90 e Via Messina e interessato dalla viabilità mercatale, è attualmente a doppio senso di marcia;

Considerato che tale circostanza costituisce pericolo per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;

Ravvisata la necessità di disciplinare il tratto di strada in questione nei giorni festivi dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno mediante l'istituzione del senso unico di marcia su Via Stella Polare , nel tratto compreso tra la S.P. 90 e Via Messina nonché del divieto di fermata nel tratto compreso tra la S.P. 90 e Via Egadi;

Visto il parere positivo di questo Comando;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

Visti gli art. 5, 6, 7, 37,38 e del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992.

per i motivi in premessa indicati

ORDINA

dal 1° Aprile al 30 settembre di ogni anno nei giorni festivi, dalle ore 14.00 alle ore 24.00, l'istituzione del senso unico di marcia in Via Stella Polare, nel tratto compreso tra la S.P. 90 e Via Messina, con direzione di marcia monti-mare (ovest-est).

ORDINA ALTRESI'

L'istituzione del divieto di fermata sul lato nord di Via Stella Polare, nel tratto compreso tra Via Egadi e la S.P. 90.

DISPONE

La presente Ordinanza entrerà in vigore dal 5 luglio 2014

Essa sarà resa esplicita al pubblico mediante l'apposizione in loco della segnaletica prescritta, come previsto dal vigente C.d.S.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.

INFORMA

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse può, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso amministrativo al Ministero dei Trasporti, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE INFINE

che copia del presente provvedimento:

sia inviata al Comando Stazione Carabinieri di Pezze di Greco, alla Sezione di Polizia Stradale di Fasano, alla Guardia di Finanza di Fasano, per le determinazioni ed i controlli di rispettiva competenza;

sia esposta nella bacheca del Corpo di Polizia Municipale.

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Fasano e pubblicazione sul sito internet www.comune.fasano.br.it.

Il Dirigente
Dott. Fernando VIRGILIO